

**AZIENDA AGRO-TURISTICO-  
VENATORIA “ISALLE/ORRULE”  
CODICE REGIONALE N° AATVNU19  
REGOLAMENTO ATTIVITA’ VENATORIA E LISTINO PREZZI  
ANNO 2011-2012**

**Art.1**

Nell’ambito dell’Azienda Agro-Turistico-Venatoria “Isalle/Orrule”, ricadente in territorio del comune di Dorgali, è consentita l’attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni e con le modalità previste dal presente Regolamento Aziendale ( art. 36, comma 1, L.R. n° 23 del 29/07/1998 ).-

**Art. 2**

All’interno dell’Azienda A.T.V. “Isalle/Orrule” durante l’esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica “*naturale di passo*” , “stanziale” o “*immessa*” appartenenti alle seguenti specie ( art.48, L.R. 23/1998 ):

- Mammiferi : cinghiale ( sus scrofa )- lepre sarda( lepus capensis )- coniglio selvatico( oryctogalus cuniculus )- volpe ( vulpes vulpes );

- Uccelli stanziali : pernice sarda (alectoris barbara);

-Uccelli migratori: allodola (alauda arvensis)- alzavola( anas crecca)- beccaccia (scolopax rusticola)- beccaccino (gallinago gallinago)- cesena (turdus pilaris)- codone (anas acuta)- colombaccio (columba palumbus)- cornacchia grigia (corvus corone cornix)- fischione (anas penelope)- folaga( fulica atra)- frullino (lymnocryptes minimum)- gallinella d’acqua( gallinula

cloropus)- germano reale( anas platyrhynchos)- ghiandaia( garrulus glandarius)- merlo(turdus merula)- mestolone (anas clypeata)- moretta (aytya fuligula)- moriglione (aytya ferina)- pavoncella (vanellus vanellus)- pittima reale (limosa limosa)- porciglione (rallus aquaticus)- quaglia (coturnix coturnix)- tordo bottaccio (turdus philomelos)- tordo sassello (turdus iliacus)- tortora selvatica (streptopelia turtur).-

### **Art.3**

E' vietato il prelievo venatorio delle specie di mammiferi e di uccelli non compresi nell'elenco del precedente articolo oltre che di quelle comprese nell'allegato di cui al comma 3, art.5 della L.R. n. 23/1998.-

### **Art.4**

**L'attività venatoria** all'interno dell'Azienda A.T.V. si potrà esercitare tutti i giorni sia feriali che festivi a partire dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

**L'attività di addestramento ed allenamento cani, anche con abbattimento di fauna allevata dall'azienda** ATV si potrà esercitare dal 1° luglio al 31 marzo dell'anno successivo così come previsto dal comma 2, art.36 della L.R. 23/98.-

### **Art. 5**

I cacciatori muniti di regolare autorizzazione di porto di fucile per uso caccia, anche se non in possesso dell'autorizzazione regionale, potranno cacciare le specie *stanziali* di “allevamento”, nonché le specie di *passo* “allevate ed immesse” dall'Azienda, come la quaglia.-

Per la selvaggina “stanziale”, “naturale” *di passo* e per la volpe l'attività venatoria verrà esercitata secondo le modalità e le limitazioni previste dalla L.R. 23/1998 e dal calendario venatorio e solo da cacciatori muniti dell'autorizzazione regionale, senza il pagamento dei capi abbattuti ( artt. 36-37-45-48- L.R. 23/1998 ).-

### **Art. 6**

L'attività venatoria all'interno dell'Azienda A.T.V. è consentita, così come stabilito dal Decreto

N. 15556 del 11.07.2011 della Regione Autonoma della Sardegna, con l'uso di:

- fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12;
- fucile ad anima rigata a caricamento manuale, a ripetizione con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
- fucile con caricamento ad avancarica ad una o due canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12 o ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale.

#### **Art. 7**

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.-

#### **Art. 8**

Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.-

#### **Art. 9**

Al cacciatore è consentito farsi aiutare per condurre i cani da persone non munite della licenza di porto di fucile per uso di caccia e dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 della L.R. 23/1998.-

#### **Art. 10**

Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da *seguita* durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.-

## **Art. 11**

Per esercitare l'attività venatoria all'interno dell'Azienda A.T.V. il cacciatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia ed essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'art.45 della L.R. 23/1998 allo scopo di esercitare la caccia sulla selvaggina stanziale e su quella "naturale" di *passo*;
- essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria nonché di polizza infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'art.12, commi 8-9, della legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni.-

## **Art. 12**

I cacciatori singoli o in gruppi non potranno esercitare l'attività venatoria all'interno dell'Azienda A.T.V. se non accompagnati da personale esperto dell'Azienda medesima.-

## **Art. 13**

La vigilanza per il rispetto del presente Regolamento e per l'applicazione della Legge all'interno dell'Azienda A.T.V. sarà demandata a delle Guardie Giurate.-

Ogni qualvolta si rendesse necessario, gli Organi dell'Azienda A.T.V. potranno richiedere, come in legge, l'intervento del Corpo Forestale/Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, degli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, delle Guardie Comunali, urbane e campestri, dei Barracelli; a tutte queste figure è vietato l'esercizio di caccia nell'ambito dell'Azienda A.T.V durante l'espletamento delle proprie funzioni pubbliche.-

## **Art. 14**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali vigenti.-

## Art. 15

Per la corrente annata venatoria 2011/2012 nell'Azienda ATV Isalle-Orrule verranno applicati i prezzi seguenti a titolo quota fissa ingresso, quota eventuale accompagnatore, quota selvaggina, e previa prenotazione:

a - caccia a selvaggina "stanziale" e "migratoria" : ingresso a cacciatore €. 40,00/gg  
" " " " " " " accompagnatore €. 10,00/ora

b- caccia a selvaggina "migratoria" ( tordi, colombacci, quaglie, tortore, beccacce ):

ingresso a cacciatore €. 40,00/gg  
accompagnatore " 10,00/ora

c- caccia al cinghiale ( gruppo minimo n.15 cacciatori + cani propri ), con un massimo di 3 cinghiali ogni 15 cacciatori, 5 cinghiali ogni 25 cacciatori e solo nelle giornate stabilite da calendario venatorio: ingresso €. 90,00/gg/

d- caccia al cinghiale , in recinti di ettari 10- 20-30-40 circa, con sistema di battuta, gruppo minimo di 15 persone, compreso accompagnatore e cinghiale nella misura di n.2 cinghiali per gruppo di n.15 cacciatori, n. 3 cinghiali per gruppo di n. 25 cacciatori, n. 4 cinghiali per gruppo di n. 34 cacciatori: €. 60,00/gg/cacciatore

e- caccia al cinghiale , in recinti di ettari 10- 20-30-40 circa, con sistema di battuta, gruppo minimo di 15 persone, compreso accompagnatore: €. 40,00/gg/cacciatore  
per ogni cinghiale abbattuto si pagherà l'animale € 12,00 a Kg.

f- caccia alla pernice di allevamento, con cani propri: €. 35,00/capo (oltre 10: €30,00/cad.)

g- **caccia alla quaglia** di allevamento, con cani propri: € 6,00/capo (oltre 10: € 5,00/cad.)

h- **addestramento cani da caccia con abbattimento cinghiale**, in recinti di ettari

10- 20-30-40 circa, con sistema di battuta, gruppo minimo 15 persone, compreso  
accompagnatore e cinghiale nella misura di n.2 cinghiale/ gruppo 15 cacciatori,

n. 3 cinghiali/gruppo 25 cacciatori, n. 4 cinghiali/gruppo 34 cacciatori: € 60,00/gg/cacc.re

i- **addestramento cani con abbattimento pernice**: € 35,00/capo (+ di 10: € 30,00/cad.)

l- **addestramento cani con abbattimento quaglia** : € 6,00/capo (+di 10: € 5,00/cad.)

m- **addestramento/allenamento cani/cuccioloni da seguita su cinghiale**,

in recinti Ha 30,00 circa , compresenti max n.8 cani : € 15,00/ora/coppia di  
2 cani

n- **addestramento/allenamento cani da ferma su pernice e quaglia**,

in recinti di Ha 5,00-10,00-15,00 circa, compresenti max n. 2-4-6 cani: € 10,00/ora/cane

o- **prezzi capi di selvaggina abbattuti oltre i limiti sopra indicati** :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| - lepore sarda       | € 120,00/capo |
| - coniglio selvatico | “ 100,00/ “   |
| - cinghiale          | “ 300,00/ “   |

Le quote sopra indicate sono da riferirsi ad un singolo cacciatore munito di fucile; eventuali  
aiutanti per condurre i cani non pagheranno la quota di ingresso.

La quota per il pranzo non è compresa nelle seguenti tariffe e verrà concordata separatamente.

Dorgali, 01/07/2011

Il Direttore Tecnico  
(Sotgia Filippo)

Il Presidente  
(Masuri Stefanino)

./.